



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

IL TRIBUNALE

Il giorno 01-06-2023 in FIRENZE si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. MARINO VAERIA		Presidente
" VENTURINI M.LETIZIA		Giudice
" DI BARTOLO GIOVANNA		Esperto
" MANFREDI ROSA		Esperto

per deliberare sul reclamo in materia di Permesso premio art. 30 ter o.p. presentato dalla Procura della Repubblica di Firenze avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Firenze in data 31 marzo 2023 in relazione alla posizione di:

- OMISSIS - , detenuto presso il Carcere di Sollicciano in esecuzione della pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per anni due, di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania in data 30 luglio 2003.

Esaminati gli atti, viste le conclusioni formulate in udienza dal Procuratore Generale, dr. Fabio ORIGLIO, sost- e dal difensore, nei termini di cui al relativo verbale, a scioglimento della riserva assunta in udienza.

OSSERVA

- OMISSIS - è detenuto dal 28 agosto del 1996 in espiatione della pena dell'ergastolo determinata con il provvedimento di cumulo che unifica diversi titoli di condanna per gravi ed efferati delitti di omicidio, oltre due condanne per associazione di stampo mafioso e reati in materia di stupefacenti. In particolare, la pena riguarda 12 omicidi consumati (- OMISSIS -) e due tentati (- OMISSIS -), commessi nell'arco temporale del 1989-1993; più altri tre delitti di omicidio commessi, il I settembre 1995, il 23 gennaio 1996 e 27 agosto 1996.

Come emerge dagli atti, il suddetto faceva parte dell'associazione capeggiata dai fratelli Sciuto, con un ruolo di responsabilità e co-reggenza, dopo l'arresto dei membri di tale famiglia aveva preso le redini del gruppo, contrapposto alla consorteria dei Laudani nella gestione del territorio di Catania. Tratto in arresto nel 1994 per reati di associazione ex art. 416 bis e violazioni in materia di legge sulle armi, a seguito dell'uccisione del figlio e del padre, decide di collaborare, e nel 1995 viene rimesso in libertà e trasferito in località segreta. In realtà, come si legge dai provvedimenti acquisiti al fascicolo, la collaborazione aveva la finalità di attuare in primo luogo una sanguinosa vendetta nei riguardi di coloro che erano stati i responsabili del delitto dei suoi stretti congiunti. Così, tra il settembre del 1995 e 1996, commette in concorso con altri tre omicidi: quello di Minniti Carmela,

moglie di Nitto Santapaola, raggiunta da colpi di arma da parte dello stesso - OMISSIS - all'interno della propria abitazione; poi, la cd strage nel cimitero, dove viene uccisa la figlia di Antonio Puglisi, mentre pregava davanti alla tomba del marito, insieme al cugino dell'età di 14 anni; e qualche mese dopo, quello di un altro soggetto legato alla cosca avversa. Davanti a quelle morti innocenti un complice decide di parlare e farà il nome di - OMISSIS - , come l'autore materiale dell'omicidio della moglie del boss Nitto Santapaola e mandante degli altri delitti. Seguirà ovviamente l'immediata revoca del programma di protezione e la condanna di - OMISSIS - alla pena dell'ergastolo con la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catania del 13 gennaio 1999. Mentre, con la sentenza della Corte d'Appello di Catania dell'8 aprile 2000 verrà condannato per i precedenti omicidi.

Il 14 agosto 2009, dopo 19 anni di pena, - OMISSIS - rende dichiarazioni alla Procura della Repubblica di Caltanissetta in reazione ai fatti di via D'Amelio, senza che gli sia stata più riconosciuta la qualifica di collaboratore di giustizia ex art. 16 nonies, trattandosi di collaborazione prestata dopo la condanna per fatti diversi da quelli per i quali era intervenuta la condanna in esecuzione, nonostante la Procura Distrettuale di Caltanissetta avesse espresso parere favorevole alla concessione dei benefici, ritenendo che la collaborazione di - OMISSIS - era stata proficua, avendo consentito di fare luce sulla collaborazione depistante del pentito Scarantino Vincenzo che avevano portato all'arresto di otto persone per la strage di via D'Amelio che furono poi assolte.

A partire dal 2014, il Magistrato di sorveglianza di Vercelli valutando invece il requisito del ravvedimento ex art. 16 nonies d.l. 8/1991, concedeva al detenuto per la prima volta un permesso premio. Dal 21 giugno 2018 e fino al settembre del 2020, trasferito presso il carcere di Sollicciano, dopo un periodo di interruzione nel 2017, a seguito di un provvedimento di rigetto del permesso da parte del Magistrato di sorveglianza, confermato anche dal Tribunale di sorveglianza con ordinanza del 15 marzo 2018, - OMISSIS - ha continuato ad usufruire di permessi premio concessigli dal Magistrato di Firenze sul presupposto che:

- 1) Il soggetto aveva prestato ampia collaborazione per reati commessi prima della concessione del programma di protezione ed offerto un'ulteriore collaborazione per i reati commessi dopo tale periodo per fatti diversi (strage di via D'Amelio) avanti alla procura di Caltanissetta il 14 agosto del 2009 e tale da integrare il requisito della collaborazione rilevante ai sensi dell'art. 58 ter o.p., richiesta dal comma 1 dell'art 4 bis o.p. per l'accesso ai benefici in via ordinaria, requisito di ben altra natura rispetto a quello che è presupposto dell' art. 16 nonies comma 4 del D.L.n. 8/1991;
- 2) Era stata accertata la regolarità della condotta, piena adesione al trattamento e presa di distanza netta dalle condotte del passato (anche con riferimento alle condotte relative al precedente abbandono del programma di protezione);
- 3) Sussistevano le condizioni per l'ammissibilità della richiesta anche sotto il profilo del requisito temporale, avendo il soggetto già espiato oltre 15 anni di pena;
- 4) In ogni caso, doveva essere invocato il rispetto del principio del divieto di regressione incolpevole del trattamento;

La verifica premiale esterna è sempre proseguita regolarmente. Nel frattempo, in data 9 maggio 2019 il Tribunale di sorveglianza rigettava la richiesta di più ampie misure, ovverosia di detenzione domiciliare e liberazione condizionale, rilevando profili di inammissibilità della richiesta, in quanto la pena era riferibile a reati ricompresi nell'art. 51 comma 3 bis cpp e non ricorrevano più le condizioni previste dal comma 5 dell'art. 6 nonies l.cit., dal momento che l'originario programma di protezione gli era stato revocato e la collaborazione prestata riguardava fatti diversi da quelli per cui è intervenuta la condanna in espiazione.

Il 29 ottobre 2020, sempre il Tribunale di sorveglianza, rigettava invece il reclamo proposto della Procura della Repubblica di Firenze, avverso il provvedimento di concessione del permesso premio del febbraio 2020, ed evidenziava quanto segue (analogo provvedimento era stato emesso anche in data 2 luglio 2020): è indubitabile che - OMISIS - non possa beneficiare del trattamento riservato ai collaboratori in ordine ai fatti da lui commessi in quanto l'originario programma di protezione è stato a suo tempo revocato per gravissime violazioni tra le quali due ulteriori omicidi commessi proprio durante la vigenza del programma, per i quali è pure reo confesso. Proseguiva il Tribunale, ritenendo corretta la decisione del Magistrato di sorveglianza di concedere il permesso premio, sulla base della normativa che era seguita alla sentenza n. 253/2019 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis comma 1 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività mafiose, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 ter ord. Pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con le organizzazioni criminali e l'assenza del pericolo di un loro ripristino. L'ordinanza applicava quindi tali principi e si confrontava con i pareri della Direzione Distrettuale Antimafia e della Direzione Nazionale Antimafia, valorizzando la condotta collaborativa resa da - OMISIS - nell'ambito della strage di via D'Amelio, che aveva consentito l'individuazione dei veri responsabili al posto di quelli che erano stati ingiustamente condannati, ed era certamente idonea a contrastare la presunzione relativa di perdurante pericolosità. Aggiungeva infine che l'onere di allegazione doveva richiedersi in occasione della richiesta di primo permesso e non ogni qualvolta la medesima richiesta di uscita venga più e più volte riproposta.

Nel frattempo, con ordinanza del 21 dicembre 2021 lo stesso Tribunale si pronunciava non ritenendo che la posizione di - OMISIS - integrasse quella della impossibilità della collaborazione con la giustizia, istanza che era stata avanzata dal detenuto per accedere ai benefici più ampi del permesso premio. Rilevava il Tribunale che con riferimento ai delitti di omicidio le sentenze davano atto che si trattava di fatti inseriti in un contesto criminoso ampio e commessi in concorso con altri soggetti non identificati, in ordine ai quali l'istante veniva ritenuto ancora capace di riferire elementi utili, considerato il ruolo svolto, la fiducia in lui nutrita dal vertice criminale, il prestigio di cui godeva ed i vantaggi di cui fruiva.

Il detenuto ha quindi continuato a beneficiare solo di altri permessi premio, fino all'ultimo emesso il 31 marzo 2023, oggetto di impugnazione, con cui il Magistrato di sorveglianza di Firenze gli ha concesso la possibilità di raggiungere l'abitazione dei familiari a Montecatini Terme per la durata di giorni 10, facendo rilevare che egli usufruiva di permessi premio da lungo periodo di tempo, sempre con esito positivo; non era emersa alcuna controindicazione da parte del COSP e lo stesso la Questura aveva comunicato l'assenza di rilievi. Precisava inoltre il Magistrato che sebbene il DLgs n. 162/2022 convertito in Legge 199/2022 avesse introdotto significative novità, non aveva però previsto alcun regime transitorio per coloro che erano stati già avviati a percorsi esterni e di conseguenza nell'ambito dell'esecuzione penale occorre tenere conto del divieto di regresso incolpevole del percorso penitenziario. Veniva poi sottolineato che il parere della DD A escludeva che fossero integrati i presupposti introdotti dal nuovo art. 4 bis sotto il profilo dell'assenza di iniziative intraprese nei confronti della vittima. In pratica, il Magistrato riteneva non applicabile il nuovo regime normativo per il rispetto del principio della non regressione incolpevole del trattamento, avendo l'interessato usufruito di permessi premio con esito favorevole e non essendovi altre ragioni ostative.

La Procura della Repubblica di Firenze ha presentato reclamo avverso tale provvedimento, accedendo invece ad una diversa interpretazione del nuovo testo di legge e rappresentando come non sia possibile effettuare una valutazione favorevole di non pericolosità del detenuto sulla base dei pareri contrari degli organi inquirenti e degli esiti dei loro accertamenti.

In particolare, è stato evidenziato che:

1) non può escludersi l'applicazione del nuovo art. 4 bis o.p. sull'assunto secondo cui, in mancanza di una norma transitoria, la nuova disciplina non sia applicabile a - OMISSIS - in quanto in passato egli ha goduto di tali beneficio ed in ragion del divieto del regresso incolpevole del percorso penitenziario è sufficiente valorizzare il raggiungimento di un grado di rieducazione adeguato al beneficio, dal momento che la mancanza di una norma transitoria è frutto di una scelta consapevole del legislatore e ciò lo si ricava dal fatto che quando ha voluto ha introdotto una specifica norma come quella prevista all'art. 3 D.l. 31 ottobre 2022 n. 162 e Legge 30 dicembre 2022 n. 199;

2) Con la sentenza n. 32 del 2022 non è possibile estendere il divieto di applicazione retroattiva alle modifiche introdotte con l'art. 4 bis ord. Pen. ai permessi premio che non determinano una trasformazione della natura della pena, così da chiamare in causa la garanzia costituzionale del divieto di regresso incolpevole del percorso trattamentale. Con la conseguenza che ai detenuti che già in passato abbiano fruito dei permessi premio dovranno applicarsi i presupposti richiesti dalla nuova normativa in virtù del principio tempus "regit actum";

3) In ogni caso, non risulta che il detenuto abbia assolto all'onere di dimostrazione e di allegazione previsto dalla norma, né risulta che sia stato effettuato alcun accertamento positivo in ordine alla sussistenza di iniziative del detenuto a favore delle vittime, con la conseguenza che l'istanza avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile;

4) Nel richiedere, comunque, il Magistrato i pareri della Direzione Distrettuale Antimafia e della Direzione Nazionale Antimafia si è creato un "mixtum compositum" "una terza fattispecie non prevista dall'ordinamento, non essendo possibile "combinare un frammento normativo di una legge ed un frammento normativo dell'altra legge, perché in tal modo si verrebbe a creare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, in violazione del principio di legalità";

5) Non sarebbe comunque applicabile la deroga introdotta al nuovo art. 2 bis c. 1 dell'art. 4 bis o.p., con cui "si è previsto che gli accertamenti debbano essere ripetuti quando siano decorsi più di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio";

5) Anche sotto il profilo del merito non si è dato rilievo alle note della Direzione Distrettuale Antimafia e della Direzione Nazionale Antimafia circa l'avvenuta revisione critica dell'intenso passato criminale di - OMISSIS - e persino dei suoi legami con il sodalizio di appartenenza che è ancora attivo. Neppure, agli esiti degli accertamenti patrimoniali svolte dal Nucleo Investigativo di Catania che confermano le precedenti informazioni in merito alla capacità reddituale del nucleo familiare per cui è verosimile ritenere che questi siano tuttora mantenuti attraverso le elargizioni dei sodali.

Il detenuto, tramite il difensore, deduceva che un eventuale accoglimento finirebbe per disattendere le indicazioni della Corte Costituzionale, favorevoli a considerare gli elementi positivi del trattamento quali sintomi significativi del distacco del condannato dall'ambiente mafioso di appartenenza, e valorizzare invece il ruolo rivestito dal soggetto nell'ambito del clan di cui ha fatto parte e la sua partecipazione ai gravi delitti accertati con la sentenza.

Con memoria integrativa deposita il primo giugno 2023 la difesa faceva presente inoltre:

- a) Quanto alla deroga contenuta nel nuovo 2 bis dell'art. 4 bis o.p. sosteneva che il richiamo al primo permesso premio era una mera imprecisione tecnica ed emendabile interpretativamente. "La deroga agli obblighi istruttori a favore del condannato già ammesso a fruirla è espressione che lascia ipotizzare che il legislatore avesse bene in mente la tipologia di condannato in questione, di talché una interpretazione costituzionalmente orientata, oltre che corrispondere alla logica del dettato normativo (ovvero la constatazione di inutilità di un rinnovazione integrale dei notevoli incumbenti poteri istruttori, qualora sia intercorso un brevissimo intervallo temporale rispetto alla precedente fruizione del beneficio) implica che tale deroga debba applicarsi al detenuto, già permessante, qualora il precedente permesso premio sia stata usufruito nei tre mesi precedenti la nuova richiesta di permesso premio. Circostanza che troverebbe corrispondenza nel caso in esame atteso che - OMISSIS - ha usufruito del precedente permesso dal 31 ottobre 2022 per 8 giorni.
- b) Riguardo alla situazione reddituale, precisava che si tratterebbe di un mero accertamento induttivo secondo cui la spesa in Italia dovrebbe corrispondere ad 22.000 mila euro circa. Mentre dagli accertamenti emerge che - OMISSIS - non dispone di beni immobili o mobili e vive con i proventi dell'attività lavorativa svolta in carcere e la moglie dispone di un reddito di cittadinanza.
- c) Metteva in evidenza i pareri della Procura della Repubblica di Catania del 2008 dove veniva detto che - OMISSIS - aveva reso ampie e particolareggiate dichiarazioni sui rapporti tra Scuto ed il can mafioso dei Laudani, riferendo notizie di prima mano sui fatti ed episodi dei quali era stato testimone oculare o comunque protagonista di primo piano. Dichiarazioni poi ribadite in incidente probatorio, trovando ampia conferma nelle altre acquisizioni probatorie e nelle valutazioni di numerosi provvedimenti giudiziari. Un giudizio di assoluta positività. Stesse considerazioni si dovrebbero ricavare dalla nota della Direzione Distrettuale Antimafia della procura di Caltanissetta del 7 febbraio 2018 e 30 novembre 2018 a firma del Procuratore Patti che evidenziano la sostanziale genuinità del contributo di - OMISSIS - . Una collaborazione definita proficua ed utile che ha consentito unitamente ad altre acquisizioni di fare luce sulla falsa collaborazione di Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco che aveva determinato l'ingiusta condanna di otto persone per la strage di via D'Amelio. Infine. Il parere della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania del 15 giugno 2018 dove si attesta che - OMISSIS - è stato escusso nel contraddittorio delle parti nel processo del 25 aprile del 2018 contro Ciancio Sanfilippo Mario, rispondendo compiutamente alle domande e fornendo un contributo fattivo all'accertamento dei fatti.
- d) Richiamava anche le note (allegate alla memoria) della Questura di Lucca del 17 settembre 2021, dei CC di Montecatini Terme del 26 aprile del 2021, della Questura di Firenze del 12 settembre 2022, che escludono collegamenti con la criminalità organizzata.

Fatta questa premessa, a questo punto, occorre brevemente soffermarsi sull'intervento normativo che ha riformulato l'art. 4 bis ord. pen, a seguito di quanto deciso dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 97/2021 che, con riferimento al problema della compatibilità della preclusione assoluta prevista da tale norma per i condannati all'ergastolo cd ostativo, con i principi costituzionali, aveva deciso di rinviare di un anno la trattazione della questione, investendo il legislatore della definizione della materia. Con la precedente sentenza n. 253 del 2019, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 4 bis o.p., era stata invero già superata, con riferimento

ai permessi premio la presunzione assoluta di permanenza del vincolo associativo per i condannati per reati di mafia, senza più distinzioni tra condannati che decidono di non collaborare e condannati che non possono collaborare, consentendo così al giudice di effettuare una valutazione positiva circa l'effettiva rottura del vincolo associativo, una volta acquisiti una serie di elementi, diversi appunto dalla collaborazione, e rappresentati dalla condotta detentiva, dal tenore di vita e comunque indicativi di un definitivo distacco del soggetto con l'organizzazione criminale di appartenenza.

Il legislatore nel riformulare l'art. 4 bis o. p. non si è limitato però a trasformare la presunzione di pericolosità sociale di condannati per reati di mafia, da assoluta in relativa, ma, attraverso un cambiamento della norma, ha elaborato un sistema di valutazione della pericolosità abbastanza complesso e da effettuarsi con estremo rigore, tenuto conto della particolare gravità dei reati in questione in quanto commessi da soggetti legati da un vincolo associativo solitamente indissolubile. Ed invero, la modifica normativa si articola in due momenti: una prima fase che attiene al richiedente, il quale è tenuto a dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento; nonché ad allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla sua partecipazione al percorso rieducativo ed alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di appartenenza, elementi tutti che consentano di escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi; allegare le ragioni dedotte eventualmente a sostegno della mancata collaborazione; nonché le caratteristiche della revisione critica della condotta criminosa ed ogni altra informazione disponibile a tali fini. Una seconda fase che attiene ai poteri istruttori a carico del giudice che riguardano l'accertamento della sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime sia nelle forme risarcitorie che in quelle di giustizia riparativa; compresa l'acquisizione dei pareri delle competenti Procure ed infine gli accertamenti sulle condizioni reddituali del soggetto.

E' stata poi prevista una disciplina transitoria, art. 3 D.l. 31 ottobre 2022 n. 162 e Legge 30 dicembre 2022 n. 199, per coloro che hanno ottenuto l'accertamento della collaborazione impossibile/inesigibile, volta ad escludere l'applicazione di gran parte dei presupposti che connotano il nuovo art. 4 bis o.p., salvo la richiesta dei pareri alle Procure competenti, le informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, per come stabilito dall'art. 2 L.cit. richiamato dal comma II dell'art. 3 cit.. Al contrario, nessuna disposizione è stata inserita per coloro che abbiano goduto di permessi premio sulla base della precedente normativa dichiarata incostituzionale dalla citata sentenza n. 253/2019.

Ed allora, non potendosi applicare a - OMISSIS - la norma transitoria di cui all'art. 3 D.l. 31 ottobre 2022 n. 162 e Legge 30 dicembre 2022 n. 199, considerato che in data 21 dicembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato l'accertamento della collaborazione impossibile inesigibile, resta allora da decidere se la disciplina contenuta nel nuovo art. 4 bis o.p. , che sembra avere matrice per certi aspetti più rigorista riguardo a quanto deciso con la sentenza della corte costituzionale n. 253 del 2019, e successivamente con l'ordinanza n. 97 del 2021, abbia o meno efficacia retroattiva nei confronti dell'interessato che già in precedenza ha usufruito del beneficio del permesso premio, e segnatamente, a partire dal 2014, come sopra esposto.

La questione è abbastanza delicata e impone qualche riflessione.

Come già detto sopra la legge del dicembre del 2022 è frutto non di una abrogazione normativa ma di una “scelta” del legislatore che è intervenuto con una disciplina apposita per colmare un vuoto di tutela a seguito delle pronunce della Corte costituzionale, sopra citate, che per il superamento della preclusione di pericolosità, non più assoluta ma appunto relativa, avevano dettato anche dei criteri di massima da seguire nell’ambito del giudizio prognostico. Sicché, si pone innanzitutto il problema di stabilire se a fronte di una norma dichiarata incostituzionale il nuovo dato normativo presenti un nucleo strutturale che sia in linea con le indicazioni dettate dalla Corte Costituzionale, ed in caso negativo, se la disciplina costituita dalla giurisprudenza della stessa Corte possa continuare a regolamentare situazioni anteriori all’inizio dell’entrata in vigore del nuovo testo di legge, tenuto però conto che “gli effetti della declaratoria di incostituzionalità non sono paragonabili a quello dello *ius superveniens*” (S.U. 29 maggio 2014 Gatto).

Pare indubitabile che il nuovo assetto delineato dal legislatore abbia in parte recepito le indicazioni della Corte Costituzionale (253/2019 e n. 97/2021), dal momento che ha aperto la strada ai benefici ed alle misure alternative, anche in mancanza di collaborazione, e dato vita ad un istituto diverso, introducendo infatti una presunzione di pericolosità, nei confronti dei condannati di reati riconducibili al crimine organizzato di stampo mafioso, che non è più assoluta ma relativa e vincibile a determinate condizioni. Il che lascia intravedere che si tratti di una modifica tendenzialmente favorevole e non suscettibile di ripercuotersi negativamente sulla posizione dei detenuti per i delitti ostativi ex art. 4 bis c. 1 o.p., a cui in precedenza era invece inibito l’accesso a qualsivoglia misura alternativa o beneficio premiale, fatta salva l’eventuale accertata collaborazione con la giustizia cd attiva ex art. 58 ter o.p., ovvero nelle forme previste dall’istituto della collaborazione impossibile/inesigibile, sempre che fosse stata dimostrata l’avvenuta recisione di progressi collegamenti con i circuiti criminali di appartenenza.

Del resto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 227 dell’8/10 novembre 2022, proprio in considerazione del fatto che la nuova normativa non avesse inciso significativamente sul nucleo centrale delle problematiche di costituzionalità sollevate, ha restituito gli atti alla Corte di Cassazione che, poi, con sentenza n. 15197 n. 2023 dell’8 marzo 2023, ha ritenuto di non dare seguito ai profili di rilievo costituzionale della normativa, lasciando al giudice del merito “l’ammissibilità e fondatezza della pretesa fatta valere dal ricorrente o, di contro, l’assenza di tali qualità della sua domanda in ragione delle disposizioni limitatrici della nuova disciplina che agiscano in concreto con funzione impeditiva, con conseguente, per tale via, persistente rilevanza della questione incentrata sulla contrarietà ai principi di cui agli artt. 3, 27 e 117 cost. di un complesso di regole che finisce con l’escludere il condannato all’ergastolo cd ostativo dall’accesso alla liberazione condizionale in violazione del principio di ragionevolezza, del principio della finalità rieducativa e risocializzante della pena e degli obblighi convenzionali assunti dallo Stato quanto al trattamento del condannato alla cd pena perpetua.” Dal canto suo, lo stesso Procuratore Generale preso la Corte di Cassazione, intervenuto con requisitoria scritta, nel chiedere il rigetto del ricorso, aveva messo in evidenza come il nuovo testo normativo fosse pienamente conforme alla pronuncia della Corte Costituzionale, n. 92 del 2021, costituendone addirittura la parafrasi.

Pertanto, rimanendo nell’ambito di una valutazione complessiva, si ritiene che la modifica legislativa conservi in linea di massima l’impostazione seguita dalla Corte Costituzionale prevedendo una certa omogeneità di contenuti, salvo lo sforzo probatorio richiesto sul punto dell’adempimento degli obblighi civili e obblighi pecuniari di cui si dirà più avanti.

In ogni caso, lasciando da parte le questioni interpretative che suscita il nuovo testo di legge, neppure può essere invocato nel caso in esame, per escludere l’applicazione retroattiva della norma alle

situazioni pregresse, il principio di non regressione del trattamento rieducativo in assenza di comportamenti colpevoli del condannato, richiamato nel provvedimento impugnato.

A tal proposito, occorre evidenziare che l'art. 4 bis o.p., comma 1-bis o.p. nel prevedere che la mancata collaborazione con la giustizia non possa essere di ostacolo alla concessione dei benefici, se nel caso concreto si dovessero ravvisare gli elementi idonei a considerare il detenuto meritevole di tali aperture, in linea di massima non determina alcun sbarramento o effetto preclusivo, ai benefici e misure alternative, e neppure interrompe il trattamento premiale. Sicché non si pone in diretto contrasto con il principio di non regressione incolpevole che trova invece applicazione tutte le volte in cui la normativa sopravvenuta escluda senza eccezione la possibilità di godere dei benefici a certi soggetti, o finisca per relegare nell'ombra il profilo rieducativo al di fuori di qualsiasi possibile valutazione di merito, oppure contenga una disciplina talmente rigorosa da porre nel nulla la possibilità stessa per il detenuto "ostativo" di accedere ai benefici o ai regimi alternativi alla detenzione.

Il nuovo testo dell'art. 4 bis o.p., introduce invero alcuni rigorosi presupposti di accoglimento che, tuttavia, sono rimessi alla valutazione del giudice nell'ambito del giudizio di pericolosità che egli è tenuto a compiere nei confronti di chi si è reso autore di gravi delitti di mafia e non impediscono al condannato di proseguire l'esito positivo del suo percorso rieducativo, una volta raggiunti i requisiti di meritevolezza e di non pericolosità.

D'altra parte, una interpretazione fondata sulla irretroattività della norma nel rispetto dell'esigenza di tutela della aspettativa maturata dal condannato, corre il rischio di creare rilevanti profili di distonia, per come evidenziati dalla Procura, laddove segnala che facendo dipendere la concessione del beneficio del permesso premio dalla necessaria richiesta dei pareri Direzione Nazionale Antimafia ed alla Direzione Distrettuale Antimafia, in base a quanto previsto dal nuovo art. 4 bis o.p., - e non si vede come se ne possa fare a meno- finisce per creare un "mixtum compositum", una terza fattispecie, certamente non consentita. ("La natura favorevole o meno all'imputato, delle disposizioni di legge sopravvenute deve essere accertata in concreto, con riferimento all'intera disciplina di un determinato reato o istituto. Ne consegue che non è consentito al giudice applicare al caso concreto, rispetto allo stesso reato o istituto, in parte lo "ius novum" ed in parte la normativa previgente, dovendo, invece, trovare applicazione o l'uno o l'altra e precisamente la normativa più favorevole nel complesso all'imputato valutati tutti i possibili effetti." S.U 6 ottobre 1979 Maggi)

Infine, non va dimenticato che le norme relative alla materia penitenziaria, considerate da sempre aventi natura processuale e non sostanziale, non sarebbero soggette al principio della irretroattività della norma penale più sfavorevole stabilito dagli artt. 2 c.p. e 25 della costituzione, trovando al contrario applicazione il principio "tempus regit actum". Tale approdo ermeneutico trova del resto ampio supporto nella giurisprudenza di legittimità secondo la quale: "le disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardano l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma soltanto le modalità di esecuzione della stessa, non hanno carattere di norme sostanziali e, pertanto, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio "tempus regit actum" e non alle norme dettate in materia di successione di norme penali nel tempo (Cass. Sez. I 5 febbraio 2013 n.11580, RV 255310).

Ora, se è vero che di recente con la sentenza n. 32 del 2020 (illegittimità costituzionale art. 1 co. 6 lett b) l. 9 gennaio 2019 n. 3 cd legge cd "spazzacorrotti") tale orientamento è stato parzialmente superato, affermando la Corte Costituzionale che il principio di irretroattività della legge sfavorevole può invece trovare applicazione tutte le volte in cui le norme, anche quelle di matrice penitenziaria, pur lasciando inalterati tipologia e quantum delle pene previste per il reato, ne modificano le modalità

esecutive in modo tale da comportare una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato, modificandola in qualcosa di diverso rispetto a quella stabilita al momento del fatto. Tuttavia, l'operatività di tale principio è stata esclusa proprio con riferimento alle richieste concernenti il beneficio del permesso premio (per cui vale la retroattività della norma sfavorevole), nel senso che si tratta di un istituto che non peggiora in modo sostanziale la pena, che rimane eseguibile solo dentro il carcere, non incide sulla libertà personale e non comporta quella trasformazione in un "aliud" della pena rispetto a quella stabilita al momento della condanna. Pertanto, anche laddove dovesse considerarsi il quadro normativo in esame per certi aspetti peggiorativo rispetto a chi abbia già usufruito del beneficio premiale, in ogni caso non potrebbe farsi valere il divieto di retroattività sfavorevole con riferimento al beneficio premiale, ostandovi la natura stessa della norma di cui all'art. 4 bis o.p. e l'interpretazione derivante dalla Corte Costituzionale con la decisione sopra richiamata. ("Questa Corte non ritiene, invece, che l'art. 25, secondo comma, Cost., vieti l'applicazione retroattiva di modifiche normative che incidano in senso deteriore per il condannato quanto alla disciplina dei meri benefici penitenziari, come-segnatamente- i permessi premio, il lavoro all'esterno").

Le ragioni esposte conducano all'ineludibile conseguenza che il nuovo contesto di regole si applichi non solo alle istanze presentate prima e dopo la data di entrata in vigore della legge, ma anche nei confronti di chi avesse già ottenuto il permesso premio, sulla base di quanto disposto con le sentenze n. 253 del 2019 e dall'ordinanza n97 del 2021. Si consideri pure che, proprio in ragione del rinvio disposto dalla Corte Costituzionale al Parlamento per la revisione organica della materia nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, da tali pronunce era scaturita una disciplina a carattere provvisorio che non aveva ancora fatto maturare piene aspettative.

A questo punto, occorre verificare se l'interessato abbia assolto all'onere probatorio richiesto dal nuovo art. 4 bis o. p. circa la mancanza di attualità di collegamenti mafiosi e criminali ed il pericolo di un loro ripristino.

Innanzitutto, si ritiene che l'intervento di riforma in esame, ridefinendo i requisiti di accesso ai benefici penitenziari ed alle misure alternative, attraverso un rafforzato onere probatorio e di allegazione, che andrà a poi a costituire oggetto di valutazione del giudice per l'ammissione del richiedente ai benefici ed alle misure alternative, abbia in realtà adottato un sistema che ha come conseguenza, in caso di mancato assolvimento di siffatto onere, il rigetto della domanda e non la dichiarazione di inammissibilità. Le condizioni per una pronuncia di inammissibilità, nell'ambito del procedimento di sorveglianza, sono infatti solo quelle indicate dall'art. 666 c.p.p., comma 2, richiamato dall'art. 678 c.p.p., comma 1, ovvero sia la manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge (come ad esempio il mancato rispetto delle quote di pena previste per accedere al permesso premio) e la mera riproposizione di una già rigettata.

Ne consegue che, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura nel reclamo, una volta esclusi nel caso in esame profili di inammissibilità, posto che - OMISSIS - ha maturato la quota di pena per accedere al beneficio, la situazione rappresentata nella istanza consente comunque di passare alla valutazione dei presupposti applicativi anche in base alle integrazioni contenute nella memoria difensiva depositata il giorno dell'udienza. Tenendo soprattutto presente che l'art. 4 bis o.p. nell'ampliare la base cognitiva del giudice per la concessione dei benefici ha posto al centro del giudizio di pericolosità del condannato l'acquisizione di elementi, diversi ed ulteriori rispetto alla regolare condotta, alla partecipazione al percorso rieducativo ed alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio di un loro futuro ripristino.

Dunque, passando ad analizzare la sussistenza di tali requisiti, emerge dalla documentazione acquisita in atti che - OMISSIS - è persona che ha compiuto un percorso detentivo regolare, partecipativo e sempre corretto oltre a questo, ma è emerso altresì che si è avvalso con profitto delle possibilità di lavoro e di studio offerte dai programmi di trattamento operativi nei vari Istituti dove è stato ristretto, frequentando assiduamente i corsi di studi e specifici su alcune attività. (falegnameria, preparazione di libri per bambini non vedenti, sulle cause dell'aggressività etc..)

Ma anche sul piano della revisione critica, si rilevano comportamenti significativi della volontà di perseguire un cambiamento di vita e distacco dagli ambienti di cui ha fatto parte. Tutto ciò si ricava non solo dalle relazioni di sintesi richiamate nei diversi provvedimenti di concessione del permesso premio, dove si attesta l'avvenuto riconoscimento da parte di - OMISSIS - degli errori commessi, ma anche dagli ulteriori provvedimenti che sono stati allegati alla memoria prodotta dalla difesa, che danno conto di come il soggetto nel tempo abbia mantenuto costante la sua volontà di recidere il legame con il passato, rendendo dichiarazioni sia in relazione ai reati da lui commessi sia in relazione ad altri fatti diversi da quelli in espiazione. Tale contributo dichiarativo, sottoposto al vaglio giudiziale e ritenuto di valore, attendibile, positivo, riscontrato, non può di certo essere trascurato, trattandosi di un comportamento caratterizzato dalla specifica volontà del soggetto di assumere anche all'esterno una posizione di contrasto forte con l'organizzazione di appartenenza. Quando - OMISSIS - decide di collaborare nel 2009 è ben sicuro che il programma di protezione non gli verrà ripristinato eppure egli sceglie di offrire ugualmente un contributo di rilievo. Sicché, è di tutta evidenza, come tale atteggiamento sia incompatibile con il mantenimento di un legame con quell'ambiente e con il contesto mafioso nel quale sono stati commessi i reati.

Le note delle diverse Procure, allegate alla memoria, di sicuro rientrano tra gli elementi specifici che rendono chiaro, non solo quale sia il contesto probatorio nel quale si sono inserite le sue dichiarazioni, ma anche il portato positivo della sua dissociazione:

1) Nota Procura Generale di Catania 2 dicembre 2008 : “ *La collaborazione di - OMISSIS - si colloca nell'ambito delle indagini nei confronti di Scuto Sebastiano, imprenditore della grande distribuzione titolare di un patrimonio stimato di circa 1000 miliardi, attualmente in sequestro.....in particolare - OMISSIS - ha reso ampie ed articolate dichiarazioni sui rapporti tra lo Scuto ed il clan mafioso dei Laudano, riferendo notizie di prima mano sui fatti ed episodi dei quali era stato testimone oculare o comunque protagonista di primo piano...Tali dichiarazioni sono state poi ribadite in incidente probatorio, trovando ampia conferma nelle altre acquisizioni probatorie e nelle valutazioni di numerosi provvedimenti del GIP, del Tribunale di riesame e della Cassazione. Il giudizio di questo Ufficio sull'attendibilità di - OMISSIS - è ampiamente positivo confortato dai conseguenti riscontri offerti dalle altre risultanze dibattimentali, così come in termini di utilità processuale delle notizie fornite.*”

2) Nota del 7 febbraio 2018, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta comunicava: “ *sulla base delle informazioni raccolte presso la DDA di Caltanissetta, - OMISSIS - ha prestato attività di collaborazione con quella Procura rendendo dichiarazioni aventi ad oggetto l'attività di inquinamento probatorio posta in essere da Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco nell'ambito de noto processo e per la strage di via D'Amelio. Il - OMISSIS - rendeva le sue dichiarazioni nelle date del 14 agosto 2009, 28 settembre 2009 e 30 novembre 2010, sostenendo anche dei confronti con il suddetto Scarantino e Andriotta. Gli sviluppi successivi delle indagini e dei processi dimostravano la sostanziale genuinità del contributo dato da - OMISSIS - ”. Dello stesso*

tenore l'ulteriore comunicazione del 30 novembre 2018 a firma del Sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta.

3) Ed ancora, con nota del 15 giugno 2018, il Procuratore della Repubblica di Catania, Direzione Distrettuale antimafia, comunicava: “- *OMISSIS* - è stato interrogato in fase di indagini preliminari nei processi contro Ciancio Sanfilippo, in data 8 ottobre 2008; nel processo relativo all'omicidio Rovetta-Vecchio, in dt 9 settembre 2009, nel processo riaperto per il decesso della Minniti, moglie di Santa Paola Benedetto, in data 18 ottobre 2016. Recentemente è stato escusso nel contraddittorio delle parti nel processo che si è celebrato in data 26 aprile 2018 avanti la prima sezione del Tribunale di Catania nel procedimento contro Ciancio Sanfilippo Mario, rispondendo compiutamente alle domande delle parti e fornendo un contributo fattivo all'accertamento dei fatti”.

Ma non è tutto.

- *OMISSIS* -, per come detto sopra, beneficia da diverso tempo di permessi premio, comportandosi regolarmente (l'ultimo rilievo disciplinare risale al 2012) e durante il periodo trascorso fuori dal carcere non ha mai dato adito a situazioni da cui trarsi il sospetto circa la sussistenza di legami con l'associazione criminale di provenienza. La famiglia che lo assiste in questo percorso di recupero non vive più nelle zone di origine ed è rimasta estranea a logiche devianti. Il contesto sociale esterno cui fanno cenno i pareri della Direzione Distrettuale Antimafia e della Direzione Nazionale Antimafia dove l'organizzazione criminale di appartenenza è ancora presente ed attiva, non è più quello dove il detenuto è autorizzato a fruire dei permessi.

Nessun dato di segno contrario risulta poi dagli accertamenti posti in essere dagli organi investigativi a ciò delegati dalla stessa Procura Distrettuale: il detenuto non è mai stato al centro di nuove indagini per altri reati, né di criminalità organizzata né di criminalità comune; non ha avuto negative frequentazioni durante il periodo detentivo; ha tenuto un comportamento esemplare, mai prevaricatorio ed ha prestato piena adesione al trattamento rieducativo ed impegno nelle attività predisposte per il suo recupero; ha avuto colloqui solo con il suo stretto nucleo familiare.

Inoltre, dalla documentazione allegata alla memoria difensiva del primo giugno 2023 si ricava che:

- 1) Questura di Firenze del 12 settembre 2022, non segnala situazioni negative: da un controllo allo SDI ed all'archivio informatico, è emerso che il soggetto non ha mai dimorato stabilmente in questa provincia, ed è conosciuto dagli archivi per lo stato di detenzione sofferto presso la casa circondariale dove si trova ristretto. Per quanto attiene alla condotta tenuta da - *OMISSIS* - durante la detenzione presso la Casa Circondariale di Firenze non risulta che l'interessato abbia commesso altri atti illeciti, né che abbia dato luogo ad alcun tipo di rilievo significativo.
- 2) Ugualmente, la Questura di Pistoia 5 maggio 2021,”..dalla documentazione della banca dati unitamente alla disamina degli Archivi di questo ufficio, non risultano ulteriori segnalazioni di sorta sulla condotta tenuta dall'esaminando in tempi recenti, né tantomeno elementi utili tali da fare ritenere sussistenti, allo stato attuale, collegamenti del predetto e la criminalità organizzata od eversiva, stante il lungo periodo di carcerazione, durante il quale è stato sottoposto al controllo diretto di altre FF.PP., detenzione carceraria interrotta solo a seguito di concessione di permessi premio, durante i quali, tuttavia, non si rilevano note di rilievo”.
- 3) Così pure, la Stazione dei Carabinieri di Montecatini terme del 26 aprile 2021: “..si comunica che durante i precedenti periodi di fruizione dei permessi premio non sono state riscontrate violazioni del nominato in oggetto alle prescrizioni imposte. Agli atti di questo Ufficio non

risultano, allo stato attuale, collegamenti di - OMISSIS - con la criminalità organizzata od eversiva”.

Di tutte queste circostanze non sembra che si sia tenuto conto nel reclamo e nei pareri, nonostante si tratti di un contributo conoscitivo che avrebbe dovuto essere valutato per effetto del nuovo art. 4 bis ord. pen, per cui ora è possibile accedere ai benefici all'esito di un articolato giudizio nel quale devono confluire, alla luce della ratio dell'istituto, i dati relativi non solo al percorso detentivo, alle risposte trattamentali, ai colloqui, ai rapporti familiari, ma anche alle caratteristiche della revisione critica ed alla dissociazione dall'ambiente criminale che ben può essere altrimenti desunta dagli esiti degli accertamenti svolti.

Non si può infatti negare che il condannato abbia preso una posizione netta e senza equivoci sui delitti commessi, e siano emerse circostanze (anche da documentazione allegata alla memoria difensiva) che fanno apprezzare positivamente i progressi trattamentali compiuti nel suo percorso di reinserimento sociale ed a cui non può negarsi rilevanza, essendo espressione di personali determinazioni del soggetto che appaiono del tutto estranee al proposito di mantenere i collegamenti con il gruppo di appartenenza ed hanno dunque valenza rescissoria del legame con il sodalizio criminale.

De resto, tali considerazioni non ricevono alcuna smentita nei pareri negativi della DDA e DNA acquisiti d'ufficio che, come già bene evidenziato nei precedenti provvedimenti emessi dal Tribunale di sorveglianza e sopra citati: “fanno esclusivo riferimento alla pericolosità del condannato sulla base dei motivi che hanno dato corso alla revoca del programma di protezione e non fanno riferimento alle condotte successive tra le quali spicca al condotta di collaborazione del processo Borsellino quater che dà conto di un segnale di un raggiunto auspicabile e definitivo ravvedimento.. e senza tenere conto degli elementi individualizzanti che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si desume una precisa volontà di recidere i collegamenti criminali con il contesto mafioso di origine; nonché dalla valutazione intra ed extramuraria che ha totalmente escluso che il condannato possa a distanza di oltre 24 anni essere ritenuto pericoloso”. Anche l'accennata insofferenza del detenuto verso l'autorità, fa riferimento a situazioni che risalgono agli anni 2006 e 2007.

Orbene, venendo adesso all'onere della prova posto a carico del detenuto in relazione all'adempimento delle obbligazioni civili e alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalla condanna, da intendersi come fattiva volontà di eliminare o attenuare le gravi conseguenze del reato, si impongono alcune precisazioni proprio in merito all'obbligo che grava sul condannato di fornire prova di tale presupposto sin dal primo momento di presentazione della richiesta, la cui mancanza determinerebbe automaticamente il rigetto della domanda.

In effetti, con le modifiche introdotte all'art. 4 bis o.p. si è creato un sistema di condizioni di accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati cd ostativi, valevole per tutte le tipologie di richieste, dal mero permesso premio alle misure alternative, senza che si sia tenuto conto del grado di rieducazione e progressività trattamentale che caratterizza i diversi istituti e soprattutto il differente grado di libertà che è inerente alle misure diverse dal permesso premio.

Pertanto, non poche perplessità suscita, sotto l'aspetto della ragionevolezza della disposizione in relazione all'art. 3 della Costituzione, la previsione del requisito che attiene alla dimostrazione delle obbligazioni civili o dell'impossibilità di farvi fronte, quale specifico onere probatorio richiesto anche rispetto al beneficio del permesso premio.

Va detto, infatti, che pur in presenza di una prognosi favorevole di non pericolosità, il soggetto che beneficia del permesso premio rimane per diverso tempo sottoposto alla valutazione della sua

personalità e di meritevolezza del beneficio stesso, fondato come si è detto sulla condotta carceraria, sulla positiva adesione al trattamento e sugli altri requisiti di cui si è detto sopra, con la conseguenza che la richiesta di accesso al beneficio di certo non può essere rigettata solo perché il detenuto che ha formulato l'istanza non sia riuscito ad offrire adeguata prova di siffatto requisito, che non concerne profili di meritevolezza e non ha attinenza specifica con la pericolosità.

Si consideri pure che molto spesso l'interessato si trova nell'impossibilità di riuscire a fornire prova del suo stato di indigenza a causa di problemi legati ad organizzazioni degli uffici che non hanno potuto svolgere gli accertamenti in merito alle richieste di remissione del debito presentate dal condannato, così facendo dipendere l'esito della domanda da circostanze del tutto casuali ed estranee che potrebbero impedire la possibilità di beneficiare per un certo periodo di tempo di aperture esterne. Ciò detto, si ritiene allora che solo una lettura costituzionalmente orientata possa consentire di superare il contenuto disarmonico della norma in esame, che altrimenti finirebbe per essere in contrasto gli artt. 3 e 27 della Costituzione, potendosi tradurre il mancato assolvimento di siffatto onere probatorio in un impedimento alla prospettiva di recupero del condannato.

In pratica, nell'ottica della necessaria gradualità nell'accesso alle misure di risocializzazione e del rispetto del principio dell'individualizzazione del trattamento, si ritiene che l'onere probatorio in questione debba essere invece rapportato al tipo ed alla natura del beneficio che viene chiesto ed ai caratteri della progressione trattamentale che connotano i diversi istituti. E così, partendo dal presupposto che il permesso premio riguarda una situazione di fatto non equiparabile alle misure alternative - nel senso che è parte integrante del trattamento, non comporta una modifica sostanziale della pena, soprattutto, concerne una valutazione che si sviluppa nel tempo in base al percorso intrapreso dal condannato senza alcun riferimento alle sue condizioni economiche (a differenza delle altre misure come la semilibertà e la liberazione condizionale)- la rilevanza di tale elemento deve per forza di cose avere una portata applicativa diversa e certamente non preclusiva all'accesso quando il soggetto abbia già raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio premiale richiesto, come nel caso in esame.

In merito a questo punto, deve in effetti rilevarsi come il detenuto non abbia indicato alcuna elemento di valutazione, ma dagli accertamenti compiuti risulta che, allo scopo di determinare il tenore di vita tenuto dal nucleo familiare, è stata eseguita una valutazione delle rilevazioni di reddito che ha fornito l'esito dei bilanci familiari sulla base di prospetti che riguardano la spesa media mensile delle famiglie italiane a differenti livelli di dettaglio, di natura deduttive, forfettaria e statistiche, da cui si deduce che la spesa media familiare della famiglia - OMISSIS - dovrebbe oscillare da un dato di 16.000 a quello di 30.000, in ragione del fatto che il nucleo ha risieduto a Catania ed è proprietario di un appartamento destinato ad abitazione di tipo economica della consistenza di 5 vani. Emerge poi che l'autoveicolo Peugeot datato 2017 dell'importo di 250,00 euro è stato sottoposto a fermo amministrativo il 12 novembre 2021. - OMISSIS - nel 2021-2022 ha percepito redditi di lavoro presso la struttura carceraria e la moglie il contributo del cd reddito di cittadinanza. Quanto all'esame del bilancio, si legge nella nota in atti, "è stato rilevato un evidente risultato economico negativo che ha comportato un accumulo di debiti difficilmente sanabile stante la scarsa redditività del nucleo familiare. Il dato ISTAT mette in luce uno stato di indigenza. Sul quadro familiare pesano anche le spese straordinarie, come quelle legate alle spese legali o le trasferte in occasione di colloqui in carcere o relative al provvedimento di fermo amministrativo sopra citato".

In altre parole, i suddetti dati istruttori documentano come il ricorrente percepisca entrate che provengono dall'attività lavorativa in carcere, con cui deve fare fronte al proprio sostentamento ed a quello dei suoi familiari, e versi quindi in uno stato di indigenza, situazione questa che di per sé

giustifica l'attuale impossibilità di provvedere alle spese che attengono alle obbligazioni civili e del risarcimento del danno verso le vittime dei reati.

Non si ritiene, invece, di doversi soffermare in ordine alla sussistenza del requisito che concerne le iniziative dell'interessato a favore delle vittime, anche nelle forme della giustizia riparativa, dal momento che in mancanza dei provvedimenti attuativi previsti dagli artt. 42 e sgg. D.lvo 150/22 per accedere a tali percorsi riparativi, non si comprende quali azioni il condannato avrebbe potuto in concreto intraprendere.

In definitiva, in presenza dei positivi accertamenti, unitamente ai progressi compiuti dal condannato alla scelta di avere prestato ampia collaborazione nel tempo, ed a tutto quanto sopra esposto riguardo ai requisiti richiesti dal nuovo art 4 bis, si ritenere raggiunta la prova circa l'esclusione di attualità di collegamenti e del pericolo di un loro rispristino, dovendosi considerare che l'adesione al sistema di valori sociali da parte di - OMISSIS - sia incompatibile con un pericolo, concreto ed attuale, che possano prendere nuovamente vita legami di solidarietà con l'organizzazione criminale.

Tali conclusioni, hanno come conseguenza il rigetto del reclamo e la possibilità che il detenuto prosegua nella verifica premiale secondo le modalità indicate nel decreto di concessione del Magistrato di sorveglianza di Firenze del 31 marzo 2023, dandogli ancora una volta la possibilità di sperimentarsi nell'ambiente esterno e verificare ulteriormente la sua volontà di cambiare e di reinserirsi nella società, riscattandosi dalla sua esperienza criminale.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo presentato dalla Procura della Repubblica di Firenze.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Firenze, 1 giugno 2023.

Il Presidente rel.

Dott.ssa Valeria MARINO